

TAR Lombardia, Sezione III Milano - Sentenza 04/02/2005 n. 227
legge 109/94 Articoli 10, 26 - Codici 10.3, 25.1

Sebbene l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segni di norma il momento dell'incontro della volontà della pubblica amministrazione di concludere il contratto e della volontà del privato manifestata con l'offerta ritenuta migliore, non è precluso comunque alla prima di procedere, con atto successivo, alla revoca d'ufficio ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione stessa, purché venga fornita adeguata motivazione con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico (ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6931, 12 settembre 2000, n. 4822; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244). Nel caso in cui la vicenda per la quale il legale rappresentante dell'impresa è stato condannato è risalente (tanto sono già maturi i tempi per un provvedimento giurisdizionale di riabilitazione) è necessario operare un'accurata valutazione in ordine all'incidenza della condotta sanzionata dalla sentenza penale di condanna sulla mancanza di affidabilità morale e professionale. L'Amministrazione, prima di annullare l'aggiudicazione, deve operare un'indagine rigorosa sulle ragioni di pubblico interesse, dovendo la P.A., per rispettare il principio costituzionale di buon andamento, adottare atti che siano il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (Cons. St., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973), senza che possa ritenersi sufficiente la mera esigenza di ripristinare la legalità violata.